

# Statuto del Partito Democratico

Unione regionale  
dell'Emilia-Romagna



## **Preambolo**

### **Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Emilia-Romagna**

come parte integrante di una struttura federale volta a perseguire una prospettiva solidale e, al tempo stesso, autonomistica, nel quadro dei principi fondamentali dello Statuto nazionale;

- sulla base fondante dei valori che hanno segnato la storia della nostra regione, a partire da Resistenza e antifascismo e dalla assunzione della Costituzione italiana come bene irrinunciabile e primario da cui tutti gli altri discendono;

- nel perseguimento degli obiettivi e dei principi affermati dal Manifesto programmatico e, in particolare, dei valori di coesione sociale, legalità e inclusione, partecipazione democratica, pari opportunità, riconoscimento e valorizzazione delle differenze tra i generi, dignità e tutela del lavoro, cooperazione, buona amministrazione delle istituzioni pubbliche;

- nell'obiettivo condiviso di predisporre le condizioni per un futuro di sviluppo sostenibile strettamente legato all'equità sociale, solidamente fondato su quanto finora costruito, e al tempo stesso innovativo e attento alle trasformazioni sociali, economiche e politiche, promuovendo la crescita della nostra società come collettività aperta, responsabile, consapevole;

- nell'impegno a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne, assicurando, a tutti i livelli, la presenza paritaria di genere in tutti gli organi del Partito, e favorendo la medesima presenza nelle istituzioni;

- nel riconoscimento del valore irrinunciabile della partecipazione dei giovani alla attività e alla iniziativa politica del Partito;

- al fine di rinvigorire il rapporto tra politica e società, realizzando un partito riformista in grado di organizzarsi e di funzionare coinvolgendo in termini sostanziali il maggior numero di persone;

- in una considerazione unitaria del territorio regionale, come grande comunità integrata, funzionale ed inclusivo, di prossimità, attento ai bisogni dei singoli e delle famiglie;

## **adotta il presente STATUTO**

### **CAPO I - (Principi)**

#### **Articolo 1**

##### **(Principi della democrazia interna)**

1. Il Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna è costituito dagli iscritti e dalle iscritte, dalle elettrici e dagli elettori del PD e ne valorizza la partecipazione nelle forme e modalità previste dal presente Statuto.

2. Il Partito Democratico propone un chiaro e concreto programma di governo per l'Emilia-Romagna e per le sue collettività locali, e si impegna a realizzarlo in maniera coerente nelle istituzioni.

3. Il Partito Democratico, partito di programma e di governo, persegue la propria autonomia e quella delle istituzioni distinguendo e valorizzando i diversi ruoli e le diverse funzioni.

4. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo codice etico gli/le eletti/e nelle istituzioni aderenti al Partito Democratico in occasione delle nomine che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza.

5. Il Partito Democratico organizza un sistema di comunicazioni adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Esso rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti.

6. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso iniziative di studio e di formazione.

7. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, come parte essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro pari dignità.

8. Il Partito Democratico valorizza la partecipazione dei giovani alla vita politica e associativa, promuovendo una adeguata rappresentanza di generazione nelle istituzioni e a tutti i livelli di partito.

9. Il Partito Democratico valorizza la partecipazione delle donne alla vita politica e associativa, promuovendo la rappresentanza paritaria nelle istituzioni di I e II livello e costituendo in maniera paritaria tutti gli organi collegiali di partito.

## **Articolo 2.**

### **(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito: iscritti ed elettori)**

1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto e dello svolgimento della vita democratica interna gli iscritti e le iscritte e gli elettori e le elettrici del PD sono considerati "aderenti" del PD.

2. Sono "aderenti" coloro che - titolari della cittadinanza italiana o della cittadinanza di Paesi dell'Unione europea e della residenza in Italia, o della cittadinanza di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il 16° anno di età – dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto e il Codice etico, e accettino di essere inseriti nel Registro degli aderenti.

Sono escluse dal Registro degli Aderenti le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altri partiti all'interno di organi istituzionali elettivi. Qualora la Commissione di garanzia abbia cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate, ne decreta la cancellazione e stabilisce un congruo termine entro il quale le persone non possono essere nuovamente registrate.

3. Per «iscritti e iscritte» si intendono le/gli aderenti che:

- sostengono il PD con l'iscrizione e con il versamento di una quota annuale, il cui importo minimo è stabilito dalla Direzione nazionale;

- autorizzano l'uso e l'inserimento dei propri dati personali (indirizzo postale, posta elettronica, telefono/cellulare) nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte PD;

Agli iscritti e alle iscritte viene consegnata la tessera di iscrizione annuale al Circolo PD

4. Per «elettori ed elettrici» si intendono le/gli aderenti che:

- si registrano nell'Albo delle elettrici e degli elettori PD in occasione dell'elezione del Segretario/a nazionale PD, in occasione delle primarie indette dal PD per la selezione delle candidature PD alle cariche istituzionali, presso i Circoli o online, per partecipare all'attività del Partito Democratico nelle forme e nelle modalità riconosciute dal presente Statuto.

- autorizzano l'uso e l'inserimento dei propri dati personali (indirizzo postale, posta elettronica, telefono/cellulare) nell'Albo delle elettrici e degli elettori PD;

Agli elettori e alle elettrici viene consegnato un attestato di registrazione all'Albo.

5. La registrazione nell'Albo delle elettrici e degli elettori ha validità per l'intero 'mandato congressuale' nazionale. Quando non espressamente revocata, la registrazione nell'Albo delle elettrici e degli elettori viene mantenuta fino alla successiva elezione del Segretario/a nazionale del PD.

6. Tutte/i le/gli aderenti del Partito Democratico (iscritti/iscritte ed elettori/elettrici) hanno diritto di:

a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta del Segretario/a e dell'Assemblea a livello nazionale;

b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati e delle candidate del partito alle principali cariche istituzionali;

c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;

d) prendere parte a Forum tematici;

e) votare nei referendum interni al PD;  
f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;  
g) prendere parte alle assemblee dei Circoli;  
h) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione, anche attraverso l'accesso alla "Piattaforma deliberativa Oline" di cui all'art.30 comma 7 dello Statuto nazionale.

i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.

7. Gli iscritti e le iscritte del Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:

- a) partecipare all'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee a tutti i livelli territoriali;
- b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
- c) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica collettiva;
- d) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
- e) essere candidati a far parte di organismi dirigenti ai diversi livelli e avanzare le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli/le elettori/elettrici;
- f) essere candidati a ricoprire incarichi istituzionali e avanzare le relative proposte;

8. Gli/le aderenti del Partito Democratico (iscritti/iscritte ed elettori/elettrici) hanno il dovere di:

- a) favorire l'ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
- b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
- c) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento dell'inserimento nel Registro degli aderenti.

9. Gli iscritti e le iscritte del Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:

- a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
- b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di adesione;
- c) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti agli elettori e alle elettrici;
- d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

10. L'adesione al partito – come iscritto/a o come elettore/elettrice - può avvenire anche per via telematica dal sito del PD Emilia-Romagna; è individuale ed è perfezionabile a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. La composizione e la tenuta del Registro degli/delle Aderenti (composto dall'Albo degli elettori e delle elettrici e dall'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte) nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, sono sottoposte al controllo degli organi di garanzia ai diversi livelli, al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, di garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività, sulla base di un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea regionale.

## **CAPO II - Organi regionali del Partito: composizione, formazione e funzioni**

### **Articolo 3**

#### **(Organi regionali del partito)**

1. Sono organi del Partito Democratico – Unione regionale dell'Emilia-Romagna:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) la Direzione Regionale;
- c) Il/la Segretario/a/a Regionale;
- d) la Segreteria;
- e) il Tesoriere;
- f) la Commissione regionale di garanzia.

Gli organi del Partito possono avvalersi, come luoghi di confronto e partecipazione, di conferenze di segretari di Circolo, di Unione comunale, di Federazione, di eletti e di amministratori.

2. Le deliberazioni delle Assemblee e delle Direzioni di ogni livello sono valide se assunte nel rispetto del numero legale, come previsto dai rispettivi Regolamenti, che disciplinano altresì le modalità di verifica.

3. Tutti i Regolamenti degli organi sono approvati con il consenso della maggioranza dell'organo deliberante.

#### **Articolo 4**

##### **(Segretario o Segretaria regionale)**

1. Il/la Segretario/a regionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.

2. Se il/la Segretario/a cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, vale quanto previsto dal successivo art. 9 comma 8.

3. Il/la Segretario/a in carica non può essere rieletto/a qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

#### **Articolo 5**

##### **(Assemblea regionale)**

1. L'Assemblea regionale è composta da rappresentanti eletti nelle 11 Federazioni, in ragione di un/una componente ogni X iscritti, come specificato nel regolamento congressuale regionale, ed un/una componente ogni 10.000 voti ricevuti nelle ultime politiche, in proporzione al numero degli elettori e delle elettrici, secondo le modalità indicate dal successivo art. 9, nonché da:

a. Segretario/a/a regionale;

b. Segretari/e delle Federazioni;

c. Segretario/a regionale dei Giovani Democratici;

d. Coordinatrice della Conferenza permanente delle donne Democratiche dell'Emilia-Romagna;

e. Capogruppo nell'Assemblea legislativa regionale;

f. Presidente della Regione, se aderente al Partito;

g. Candidati/e a Segretario/a regionale che abbiano conseguito un numero di consensi pari al 5% dei voti espressi nella relativa elezione.

h. Gli ex Segretari regionali del PD e dei partiti fondatori del PD in carica nel 2007.

2. Se non eletti/e ai sensi del comma precedente, partecipano all'Assemblea con diritto di parola, Sindaci e Sindache dei Comuni capoluogo, Presidenti di Provincia, Tesoriere/a regionale, componenti dell'Assemblea nazionale iscritti/e al PD Emilia-Romagna, consiglieri/e regionali e assessori/e iscritti/e al PD, parlamentari nazionali ed europei/e eletti/e in Emilia-Romagna, i componenti della Segreteria Regionale.

3. L'Assemblea regionale ha competenza in materia di indirizzo generale della politica regionale del Partito.

4. L'Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee.

5. Il funzionamento dell'Assemblea regionale e la modalità di formazione delle decisioni sono regolati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea regionale. Nel Regolamento vengono salvaguardati i seguenti principi:

a. Convocazioni effettuate con preavviso minimo di 5 giorni, ridotto in casi di motivata urgenza;

b. Pubblicità delle sedute;

c. Invio preventivo dei documenti da sottoporre all'approvazione;

d. Verbalizzazione delle sedute;

e. Validità delle deliberazioni collegata alla presenza del numero legale e al voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti;

Per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano, ove compatibili, le regole stabilite per il funzionamento dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

6. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio, la propria Presidente.

Nel caso in cui nessun candidato/a abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il/la Presidente dell'Assemblea regionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea stessa. È facoltà dell'Assemblea regionale, su proposta della Presidenza, eleggere uno o due Vicepresidenti.

7. Su richiesta motivata del 20% dei componenti, l'Assemblea può esprimere un voto di sfiducia nei confronti del/della Presidente dell'Assemblea. Qualora la mozione di sfiducia sia approvata dalla maggioranza assoluta dei/delle componenti dell'Assemblea, si procede all'elezione di un/una nuovo/a Presidente con le modalità previste dal comma 6.

8. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta all'anno. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiama almeno un quinto dei suoi componenti, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

9. L'Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, sfiduciare il/la Segretario/a. Se l'Assemblea sfiducia il/la Segretario/a, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il/la Segretario/a.

## **Articolo 6**

### **(Durata dei mandati del Segretario/a/a e dell'Assemblea regionale)**

1. I mandati di Segretario/a regionale del Partito e di componente dell'Assemblea regionale durano quattro anni.

2. Il/la Presidente dell'Assemblea regionale indice l'elezione dell'Assemblea e del Segretario/a sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario/a in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dagli articoli 5 e 9, il/la Presidente dell'Assemblea regionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi. In tal caso, il/la Segretario/a e l'Assemblea eletti resteranno in carica per il tempo mancante al completamento del precedente mandato congressuale.

## **Articolo 7**

### **(Segreteria regionale)**

1. La Segreteria regionale è l'organo collegiale che collabora con il/la Segretario/a ed ha funzioni esecutive.

2. La Segreteria regionale è nominata dal Segretario/a, che ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il/la Segretario/a può revocare la nomina dei componenti della Segreteria regionale, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

3. La Segreteria regionale è convocata dal Segretario/a, che è tenuto/a a dare pubblicità alle decisioni assunte.

4. Partecipano alle riunioni della Segreteria regionale il/la Tesoriere/a, il/la Presidente del Gruppo PD dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, il/la Segretario/a regionale dei Giovani Democratici, la Coordinatrice regionale delle donne PD.

## **Articolo 8**

### **(Direzione regionale)**

1. La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell'Assemblea regionale ed è organo d'indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al/alla Segretario/a e ai membri della Segreteria. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi regionali del Partito e definisce i principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Federazioni e dei livelli locali.

2. La Direzione regionale, su proposta del/della Segretario/a o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati,

analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

3. La Direzione regionale è composta da 70 membri eletti dall'Assemblea regionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva all'elezione dell'Assemblea.

4. Sono inoltre membri di diritto della Direzione regionale: il/la Segretario/a; il/la Presidente della Regione; il/la Tesoriere/a; il/la Presidente dell'Assemblea regionale PD; il/la Presidente del Gruppo PD nell'Assemblea Legislativa della Regione; il/la Segretario/a regionale dei Giovani Democratici; la Coordinatrice regionale delle donne PD; i Segretari e le Segretarie di Federazione; gli ex Segretari regionali del PD e dei partiti fondatori del PD in carica nel 2007; i candidati e le candidate a Segretario/a regionale che abbiano conseguito un numero di consensi pari al 5% dei voti espressi nella relativa elezione. Partecipano altresì alle riunioni della Direzione le persone invitate dal/dalla Segretario/a regionale in relazione agli argomenti da trattare.

5. Se non eletti/e, partecipano alla Direzione con diritto di parola, Sindaci e Sindache dei Comuni capoluogo, Presidenti di Provincia, Consiglieri/e regionali e Assessori/e iscritti/e al PD, Parlamentari nazionali ed europei/e eletti/e in Emilia-Romagna, il/i Vice Presidente/i dell'Assemblea regionale PD.

6. La Direzione regionale è convocata e presieduta dal/dalla Segretario/a regionale.

In via straordinaria deve essere convocata dal/dalla Segretario/a se lo richiedano almeno un quinto dei suoi, delle sue componenti.

## **Articolo 9**

**(Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del/della Segretario/a/a e dell'Assemblea regionale)**

1. Il/la Segretario/a e l'Assemblea sono eletti dagli iscritti e dalle iscritte con voto personale, diretto e segreto. Nell'elezione dell'Assemblea, ogni elettore ed elettrici non può esprimere più di una preferenza per genere.

2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario/a regionale e componente dell'Assemblea regionale solo gli iscritti e le iscritte presenti nella relativa Anagrafe da almeno quattro mesi prima della data di svolgimento delle elezioni.

L'elettorato attivo è riservato agli iscritti e alle iscritte già presenti nella relativa Anagrafe che abbiano rinnovato l'iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni e ai nuovi iscritti e alle nuove iscritte entro la data di indicazione delle elezioni.

3. Per essere ammesse alla fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario/a regionale devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei/delle componenti dell'Assemblea regionale uscente o da un numero di iscritti e iscritte compreso tra 150 e 500, distribuito in almeno la metà delle Federazioni presenti nella regione.

4. L'elezione dell'Assemblea e del/della Segretario/a regionale, si svolgerà unitamente a quella delle Assemblee e dei/delle Segretari/e di Federazione e locali, secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale.

5. Le candidature a Segretario/a regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati/e a componente dell'Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale può essere presentata una sola lista collegata a ciascun candidato/a alla Segreteria.

6. Se il/la Segretario/a regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea regionale può eleggere un/una nuovo/a Segretario/a/a per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa.

Se il/la Segretario/a si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, l'Assemblea può eleggere un/una nuovo/a Segretario/a/a per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il/la Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'Assemblea.

Negli altri casi di interruzione anticipata del mandato, Il/la Segretario/a potrà essere eletto con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.

A questo fine, il/la Presidente convoca l'Assemblea in una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni o dalla data in cui si sono verificate le condizioni di incompatibilità o impossibilità oggettiva a ricoprire la carica di Segretario/a.

Nel caso in cui nessuna candidatura abbia raggiunto il quorum previsto, si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'Assemblea.

7. Il Regolamento quadro per l'elezione degli organi dirigenti di Federazione e locali è approvato dalla Direzione regionale, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

8. Le elezioni per il/la Segretario/a e per l'Assemblea regionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale.

Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli.

9. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste in base al metodo del quoziente comunemente noto come Imperiali. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito delle circoscrizioni indicate.

Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al comma precedente, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.

10. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti dell'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario/a, il/la Presidente dell'Assemblea regionale lo proclama eletto all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il/la Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'Assemblea e proclama eletto Segretario/a il/la candidato/a che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

11. I mandati di Segretario/a regionale e di componente dell'Assemblea durano quattro anni.

12. Nel caso di presentazione di un'unica candidatura a Segretario/a regionale, l'elezione del Segretario/a e dei componenti dell'Assemblea regionale, avviene nelle riunioni dei Circoli di cui al comma 8 del presente articolo.

## **Articolo 10**

### **(Facoltà di ricorso a tutela dell'autonomia statutaria)**

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale, qualora il/la Segretario/a regionale o la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile.

## **CAPO III**

### **Livelli territoriali infraregionali**

## **Articolo 11**

### **(Federazioni)**

1. Il Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna è organizzato sulla base di Federazioni, Unioni comunali, Coordinamenti di Zona coincidenti con le Unioni di Comuni, e Circoli.

2. Le Federazioni corrispondono ai seguenti ambiti: Bologna, Imola, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini.

3. Organi delle Federazioni, con le medesime funzioni, in quanto compatibili, ed i medesimi criteri di composizione attribuiti ai corrispondenti organi regionali, sono:

1. l'Assemblea;
2. La Direzione;
3. Il/la Segretario/a;



4. La Segreteria
5. Il Tesoriere;
6. La Commissione di garanzia.

4. L'Assemblea e il/la Segretario/a sono eletti dagli iscritti e dalle iscritte, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale regionale. Il numero e la composizione degli organi di Federazione (anche con riferimento ai/alle componenti per funzione) saranno stabiliti nel Regolamento di Federazione.

5. I livelli infraregionali possono organizzare tra loro forme di collaborazione e coordinamento.

## **Articolo 12**

### **(Circoli)**

1. A livello locale, i Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli/le iscritti/e e gli/le elettori/elettrici partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli su base territoriale, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna e all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto. Gli elettori e le elettrici possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

2. Si deve perseguire l'obiettivo di istituire almeno un Circolo territoriale di base per ogni Comune e per ciascuno dei quartieri o circoscrizioni di decentramento nei Comuni dove sono previsti.

3. La costituzione di nuovi Circoli territoriali e d'ambiente, la loro soppressione o fusione, è deliberata dalla Direzione di Federazione su richiesta della Direzione dell'Unione comunale o del Comitato Direttivo del Circolo comunale di riferimento;

4. I Circoli hanno una Assemblea degli iscritti e delle iscritte, un Comitato Direttivo e un Segretario/a, eletto/a con voto segreto e a maggioranza semplice, direttamente dagli iscritti e delle iscritte.

L'organizzazione e il funzionamento dei Circoli (territoriali e d'ambiente) sono disciplinati dai Regolamenti di Federazione approvati dalla relativa Assemblea.

5. Gli/le elettori/elettrici sono invitati alle Assemblee di Circolo, dove esercitano il diritto di voto nei casi indicati nel Regolamento di cui al comma precedente.

6. Resta ferma la facoltà, prevista dallo Statuto nazionale, di iscriversi a Circoli on-line, costituiti sulla rete internet, ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. Gli/le iscritti/e ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

## **Articolo 13**

### **(Unioni comunali)**

1. Nei Comuni in cui sono presenti più Circoli, è istituita l'Unione comunale del Partito.

2. L'Assemblea dell'Unione è costituita da rappresentanti eletti/e da ciascun Circolo in base al numero degli iscritti e delle iscritte. L'Assemblea elegge con voto segreto il/la Segretario/a, che può essere anche un/una Segretario/a di Circolo.

## **Articolo 13bis**

### **(Coordinamenti di Zona)**

1. In corrispondenza con gli ambiti territoriali delle Unioni di Comuni, sono istituiti i Coordinamenti di Zona del Partito Democratico;

2. L'Assemblea del Coordinamento di Zona è costituita dai/dalle delegati/e dell'Assemblea di Federazione eletti nei Circoli dei Comuni dell'Unione. L'Assemblea elegge con voto segreto il/la Segretario/a del Coordinamento di Zona, che può essere anche un Segretario/a di Circolo

## **Articolo 14**

### **(Autonomia delle Federazioni e dei livelli locali)**

1. Le Federazioni e le altre articolazioni locali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.

Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il/la Segretario/a regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

2. Ai soli fini ed effetti previsti dal Codice Civile in relazione ai rapporti giuridici con i terzi e, in particolare, ai rapporti di lavoro, nonché alla partecipazione a società e alla titolarità di beni, le Federazioni possono approvare propri Statuti, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

3. Gli organi regionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli territoriali e locali soltanto se gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico.

## **Articolo 15**

### **(Poteri sostitutivi)**

1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell'Assemblea di Federazione corrispondente, sentito il parere della relativa Commissione di garanzia, la Direzione regionale può convocare un'elezione anticipata dell'Assemblea e del/della Segretario/a di Federazione, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale. Nel caso in cui analoghe violazioni o omissioni si verificano a livello locale, interviene l'Assemblea di Federazione, di intesa con la Direzione regionale, se si tratti di capoluoghi.

2. In caso di ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per un periodo non superiore a sei mesi.

## **CAPO IV - Primarie per la scelta dei/delle candidati/e per le cariche istituzionali**

## **Articolo 16**

### **(Elezioni primarie)**

1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative e per le cariche monocratiche avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica.

2. Le primarie sono aperte alle cittadine ed ai cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, alle cittadine e ai cittadini dell'Unione europea residenti, alle cittadine e ai cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, già registrati nell'Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento.

3. Le primarie sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione del corrispondente livello territoriale, nel rispetto dei principi indicati al comma successivo.

Il Regolamento dovrà disciplinare, tra l'altro:

a) le modalità con cui la Direzione delibera l'eventuale ricorso alle primarie di coalizione di cui all'art. 17.

b) gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;

c) le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;

4. Il Regolamento, di cui al comma precedente, dovrà rispettare i principi di:

a) uguaglianza di tutti gli iscritti e le iscritte e di tutti gli elettori e le elettrici;

- b) rappresentanza paritaria tra donne e uomini;
- c) pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) rappresentatività sociale e politica dei/delle candidati/e;
- f) merito che assicuri la selezione di candidati/e competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività istituzionale da svolgere e alle esperienze realizzate;
- g) pubblicità della procedura di selezione.

5. Vengono selezionati con il metodo delle primarie i/le candidati/e alla carica di Sindaco/a, Presidente di Regione.

Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nel successivo art. 17.

6. La candidatura a Sindaco/a e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti dell'Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti e delle iscritte nel relativo ambito territoriale.

7. Qualora il/la Sindaco/a, il/la Presidente di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del cinquanta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al trentacinque per cento degli iscritti e delle iscritte nel relativo ambito territoriale.

8. Le primarie per la scelta dei candidati e delle candidate a Sindaco/a, Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.

9. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

## **Articolo 17**

### **(Primarie di coalizione)**

1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, le candidate e i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, o Sindaco/a vengono selezionati/e mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento.

2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.

3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il trenta per cento degli iscritti e delle iscritte nel relativo ambito territoriale.

4. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

5. Come previsto dal comma 4 art.24 dello Statuto nazionale, "qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente".

## **CAPO V - Principi generali per le candidature e gli incarichi**

### **Articolo 18**

#### **(Codice etico)**

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori/elettrici o come iscritti/e, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

## **Articolo 19**

### **(Incandidabilità e incompatibilità)**

1. Nessuno può far parte contemporaneamente della Segreteria regionale e di una Segreteria di Federazione.

2. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili:

a) alla carica di Segretario/a regionale il/la Presidente di Regione e del Consiglio regionale, gli/le Assessori/e regionali, i/le Presidenti di Provincia, i Sindaci, le Sindache delle città capoluogo di Regione e di Provincia.

b) alla carica di Segretario/a provinciale di Federazione, i/le parlamentari nazionali ed europei/e, il/la Presidente di Regione, gli/le Assessori/e regionali, i/le Consiglieri/e regionali, i/le Presidenti di Provincia, gli/le Assessori/e provinciali, i Sindaci e le Sindache e gli/le Assessori/e delle città capoluogo di Regione e di Provincia, i Sindaci, le Sindache e gli/le Assessori/e dei Comuni superiori a cinquantamila abitanti.

3. La carica di Segretario/a regionale e provinciale di Federazione è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l'incandidabilità alle lettere a) e b) del precedente comma.

4. La carica di Segretario/a di Circolo o di Segretario/a cittadino è incompatibile con quella di Sindaco/a in tutti i Comuni e con quella di assessore nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

5. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico a cariche pubbliche in assemblee o esecutivi in Regione, Province e Comuni superiori a 15.000 abitanti chi abbia già ricoperto le medesime cariche per la durata di due mandati pieni consecutivi.

6. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati consecutivi.

7. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell'ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l'aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.

8. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale *in Regione, Province e Comuni superiori a 15.000 abitanti* per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

9. Gli/le iscritti/e al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'assemblea elettiva e di più di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte.

10. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un Comune con meno di 15.000 abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il 75% dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versata alla tesoreria del partito della Federazione corrispondente.

11. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione dei commi 2, 3, 4, 6 e 7 - devono essere deliberate dall'Assemblea del livello territoriale corrispondente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata della Segreteria. Le eventuali deroghe inerenti la candidatura a consigliere dell'Assemblea Legislativa Regionale sono di competenza dell'Assemblea regionale del PD.

12. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti e delle elette del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.

## **Articolo 20**

### **(Doveri degli eletti e delle elette, degli amministratori e delle amministratrici)**

1. Gli eletti e le elette, gli amministratori e le amministratrici si impegnano a collaborare lealmente con gli altri e le altre esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti e le elette, gli amministratori e le amministratrici nelle istituzioni hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, nella percentuale stabilita dal Regolamento finanziario. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico ed è altresì causa di decadenza dall'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte e dagli organi dirigenti del PD (comma 2, art. 29 dello Statuto nazionale).
3. Gli eletti e le elette, gli amministratori e le amministratrici hanno il dovere di:
  - rendere conto periodicamente agli elettori e alle elettrici, agli iscritti e alle iscritte della loro attività, anche attraverso il Sistema informativo per la partecipazione;
  - partecipare ai forum tematici relativi agli argomenti rilevanti per la loro attività istituzionale e agli incontri organizzati da iscritti e elettori;
  - adottare altre modalità di coinvolgimento degli iscritti e delle iscritte, degli elettori e delle elettrici, nell'elaborazione di proposte e indirizzi in relazione alle questioni più rilevanti da trattare nell'esercizio del loro mandato.
4. I/le Sindaci/Sindache, Presidenti di Provincia e Presidente della Regione eletti nelle liste del Partito e gli assessori nominati nelle Giunte regionale, provinciali e comunali, nonché gli/le eletti/e al Parlamento nazionale, si impegnano a una rendicontazione sociale al termine del mandato che dia conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti per la comunità, prevedendo forme di partecipazione della cittadinanza attraverso strumenti di comunicazione comprensibili per consentire una valutazione partecipata sul proprio operato.
5. Se nelle competenze discrezionali degli eletti e delle elette ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti e le elette si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e capacità. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
6. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività, e un resoconto annuale che contenga le informazioni relative all'espletamento del mandato (presenze/assenze alle riunioni, rendicontazione delle attività – iniziative legislative, mozioni, interpellanze).
7. Gli iscritti e le iscritte che ricoprono cariche istituzionali hanno il dovere di comunicare alla Commissione di garanzia del livello territoriale competente l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in relazione alla pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale, allegando la relativa documentazione. I dati sono sottoposti alla pubblicazione sul sito del Partito nei limiti consentiti dalla legge.
8. Gli eletti e le elette hanno il dovere di comunicare al Comitato dei garanti del livello territoriale competente l'ammontare delle spese elettorali sostenute e le fonti di finanziamento.

## **CAPO VI - Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica**

### **Articolo 21**

#### **(Trasparenza, partecipazione e comunicazione)**

1. Il Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna ritiene la partecipazione di iscritti ed elettori alla vita e alle decisioni del partito come la sua più importante risorsa, ed a tal fine uniforma ogni propria attività a criteri di piena trasparenza.

2. In tutte le occasioni in cui venga richiesto il voto agli/alle “aderenti”, il partito promuove l'uso del voto elettronico insieme al voto nell'urna presso seggi fisici. La metodologia usata per il voto elettronico deve garantire:

- Democrazia (si può esprimere un unico voto e può votare solo chi fa parte dell'elettorato attivo e non altri);
- Accuratezza (il risultato riflette il valore di tutti i voti validi);
- Privacy (nessuna informazione può essere ottenuta sul voto dei singoli);
- Verificabilità individuale (il singolo votante può sapere se il suo voto è stato incluso nel risultato finale);
- Verificabilità universale (ognuno può verificare il risultato finale)
- Assenza di ricevuta (un votante non può provare a terzi cosa ha votato).

3. Il partito adotta modalità di comunicazione anche basate sul web e sulle reti mobili, secondo tecnologie che consentano ai cittadini/e di conoscere le decisioni e le iniziative del partito, di poterle commentare pubblicamente, di ottenere – in tempi certi - risposte alle proprie domande, di dialogare con altri cittadini/e e iscritti/e, di proporre idee e progetti. Gli eletti e le elette nelle liste del Partito hanno la responsabilità di praticare e promuovere questi principi durante tutto il periodo del loro mandato.

4. Gli esiti delle consultazioni e delle elezioni svolte nei Circoli, sono resi accessibili attraverso la pubblicazione sul sito web del livello territoriale competente.

## **Articolo 22**

### **(Conferenza programmatica)**

1. Il Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna su indicazione della Segreteria regionale, indice la propria Conferenza programmatica.

2. La Conferenza Programmatica regionale è indetta, anche in raccordo organizzativo e politico con la Conferenza Programmatica nazionale, sui temi determinati dalla Direzione, su proposta del Segretario/a regionale.

3. Il/la Segretario/a regionale presenta i documenti da porre alla base della discussione nelle organizzazioni locali e quindi di Federazione, del Partito Democratico, tra gli iscritti e le iscritte, gli elettori e le elettrici.

4. La Direzione regionale si riunisce per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Direzioni di Federazione.

## **Articolo 23**

### **(Referendum interno e Petizioni)**

1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il/la Segretario/a regionale, o il trenta per cento dei/delle componenti dell'Assemblea regionale, ovvero il dieci per cento degli iscritti e delle iscritte al Partito Democratico.

2. La proposta di indizione del referendum deve indicare: a) la specifica formulazione del quesito; b) la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; c) se la partecipazione è aperta agli elettori e alle elettrici o soltanto agli iscritti e alle iscritte.

3. Il referendum è indetto dal/dalla Presidente dell'Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base di apposito Regolamento approvato dalla Direzione regionale.

4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è definitiva e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.

6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.
7. Il trenta per cento dei membri dell'Assemblea regionale, ovvero tre Assemblee di Federazione, ovvero il cinque per cento degli iscritti e delle iscritte del Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna possono presentare una Petizione su un tema riguardante la vita interna del partito.
8. Nella Assemblea successiva alla presentazione della stessa la Petizione viene messa ai voti e, se approvata, diviene vincolante per gli organismi dirigenti del partito.

#### **Articolo 24**

##### **(Partecipazione dei giovani e organizzazione giovanile)**

1. Il Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna riconosce nella partecipazione dei giovani un valore irrinunciabile alla attività ed alla iniziativa politica del Partito stesso, ed in tal senso opera affinché tale partecipazione sia favorita e sostenuta dalla intera organizzazione del Partito.
2. È istituita, con le modalità previste dallo Statuto nazionale del PD e dalla "Carta di cittadinanza", l'organizzazione giovanile del Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna, denominata "Giovani Democratici dell'Emilia-Romagna"
3. Ai "Giovani Democratici dell'Emilia-Romagna" è riconosciuta autonomia di elaborazione politica e il diritto-dovere di concorrere direttamente ai processi decisionali del Partito. A tal proposito ne è incoraggiata la rappresentanza nelle assemblee elettive e negli organi dirigenti a tutti i livelli. Il Segretario/a dei "Giovani Democratici" è membro di diritto dell'Assemblea, della Direzione e invitato permanente della Segreteria del Partito al livello corrispondente.
4. I/le Segretari/e regionale e di Federazione dei "Giovani Democratici dell'Emilia-Romagna" operano per affermare positive relazioni, nella reciproca autonomia, con il volontariato e l'associazionismo sociale, ambientalista, culturale e sportivo presente in Emilia-Romagna.

#### **Articolo 25**

##### **(Formazione politica)**

1. Il Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.
2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali.
3. Al fine di realizzare una formazione politica, quale strumento fondamentale per accrescere consapevolezza e opportunità in tutte le persone che desiderano dividerne i valori e le aspirazioni ideali, il Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna istituisce la Scuola regionale di formazione alla politica, rivolta a cittadini, amministratori, dirigenti politici.
4. Il funzionamento e l'organizzazione della Scuola sono disciplinati da un Regolamento approvato dalla Direzione Regionale.

#### **Articolo 26**

##### **(Forum tematici)**

1. I Forum tematici sono volti a realizzare finalità di libera discussione, partecipazione alla vita pubblica, formazione degli elettori e delle elettrici, degli iscritti e delle iscritte, coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati e coordinati dai responsabili delle aree e dei settori tematici della Segreteria del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione Regionale. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo in assenza di una adeguata partecipazione.

4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione Regionale.
5. Gli organi del Partito Democratico esprimono proprie valutazioni sui risultati dei Forum e assumono i materiali prodotti come elementi di riferimento per l'elaborazione delle proposte politiche.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.
7. Per le Federazioni del PD che attivino Forum tematici, valgono le stesse modalità di attivazione e relazione con i corrispondenti organi.

### **Articolo 27**

#### **(Conferenza permanente delle donne del Partito Democratico)**

1. Della Conferenza permanente delle donne del Partito Democratico fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
4. La Conferenza permanente delle donne può essere articolata nei diversi livelli territoriali.
5. La Coordinatrice della Conferenza permanente delle donne del Partito Democratico, è componente di diritto dell'Assemblea, della Direzione e invitata permanente della Segreteria del Partito al livello corrispondente.

## **CAPO VII - Procedure e organi di garanzia**

### **Articolo 28**

#### **(Commissioni di garanzia)**

1. La Commissione regionale di garanzia e, nel proprio ambito, le Commissioni di Federazione:
  - a) Vigilano sulla corretta interpretazione e applicazione del Codice etico, dello Statuto Nazionale e Regionale e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso;
  - b) Adottano pronunce sul rispetto di tali disposizioni da parte degli elettori e delle elettrici, degli iscritti e delle iscritte, degli organi del Partito ed esercitano funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto;
  - c) Decidono su dubbi o contrasti sulle attribuzioni dei diversi organi del Partito;
  - d) Vigilano sul *Sistema informativo per la partecipazione*.
  - e) Controllano la correttezza delle consultazioni primarie e delle elezioni degli organi del partito.
  - f) Verificano che tutti i candidati nelle liste del PD, prima dell'accettazione della candidatura – a pena di incandidabilità – siano in possesso dei requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD;
  - g) Redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, di cui all'art. 40 dello Statuto nazionale.
  - h) I/le componenti delle Commissioni di Garanzia partecipano come invitati/e alle riunioni dell'Assemblea e della Direzione del rispettivo livello territoriale.
2. I/le componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e le iscritte del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.



3. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai/alle componenti delle Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

4. I/le componenti delle Commissioni di garanzia sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed /le loro componenti non possono essere confermati oltre un secondo mandato. La Commissione regionale è composta da cinque membri.

5. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un/una Presidente, che dura in carica quattro anni, rieleggibile una sola volta.

6. Con Regolamento approvato dalla Direzione regionale sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la loro deliberazione. Esso disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

## **Articolo 29**

### **(Ricorsi)**

1. Ciascun elettore/elettrice o iscritto/a può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma

2. Le modalità di presentazione dei ricorsi e i provvedimenti sanzionatori sono disciplinati dagli artt. 47-48-49 dello Statuto Nazionale.

3. Le Commissioni di garanzia deliberano sui ricorsi inerenti alle elezioni ed al corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali.

4. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame della Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, la Commissione stessa può sottoporre la questione alla Commissione nazionale, secondo quanto previsto nell'art.46, ultimo comma, dello Statuto nazionale.

5. Allo stesso modo ci si dovrà comportare nel rapporto tra Commissioni di Federazione e Commissione regionale.

## **Articolo 30**

### **(Tenuta degli albi e loro pubblicità)**

1. Le funzioni inerenti alla custodia del Registro degli aderenti (Anagrafe degli iscritti e delle iscritte - Albo degli elettori e delle elettrici), nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dalle Commissioni di garanzia, regionale e di Federazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 50, comma 1 dello Statuto nazionale.

2. Il medesimo Regolamento stabilisce le forme della pubblicità dei dati relativi agli aderenti (iscritti/iscritte ed elettori/elettrici) oltre che le modalità di utilizzo dei dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

## **CAPO VIII - Principi della gestione finanziaria**

## **Articolo 31**

### **(Tesoriere/a)**

1. Il/la Tesoriere/a viene eletto/a dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario/a che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il/la Tesoriere/a dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il/la Segretario/a nomina un nuovo/a Tesoriere/a che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.
4. Il/la Tesoriere/a cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito compresa la gestione del personale.
5. Il/la Tesoriere/a è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
6. Il/la Tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

### **Articolo 32**

#### **(Finanziamento)**

1. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e delle elette, delle amministratrici e degli amministratori pubblici, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento, nonché dalle "Feste" organizzate dal Partito Democratico.
4. La struttura organizzativa regionale, le Federazioni e le articolazioni locali del Partito hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

### **Articolo 33**

#### **(Bilancio)**

1. Annualmente il/la Tesoriere/a provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.
2. Entro il **30 novembre** di ogni anno il/la Tesoriere/a redige il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Direzione regionale entro il successivo **31 dicembre**.
3. Entro il **15 giugno** di ogni anno, la Direzione regionale approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
4. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico regionale entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Regionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla Società di revisione o dal Revisore legale.

### **Articolo 34**

#### **(Regolamento finanziario)**

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, la ripartizione delle risorse derivanti da disposizione di legge e trasferite al Partito Democratico - Unione regionale dell'Emilia-Romagna, definisce i rapporti con le Federazioni, e il sostegno finanziario obbligatorio degli eletti e delle elette, delle amministratrici e degli amministratori pubblici, come descritti all'art. 32 comma 2, alle attività politiche del Partito Democratico.
3. Le norme contenute nel Regolamento finanziario sono impegnative al pari delle norme statutarie.

### **Articolo 35**

#### **(Controllo contabile)**

1. La Direzione regionale – su proposta del/della Tesoriere/a - nomina una Società di revisione o un Revisore legale iscritto nell'apposito registro.
2. L'incarico è affidato per quattro anni e può essere rinnovato solo per un altro mandato.
3. La Società di revisione o il Revisore legale esprimono, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito Democratico dell'Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Al tal fine verificano, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controllano altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

## **CAPO IX - Norme finali**

### **Articolo 36**

#### **(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)**

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea.

### **Articolo 37**

#### **(Validità delle sedute degli organi assembleari e collegiali)**

Quando non espressamente previsto dai regolamenti, le sedute degli organi assembleari e collegiali – ad ogni livello - sono valide con la presenza di almeno il 30% dei componenti.

### **Articolo 38**

#### **(Norma di salvaguardia)**

Il presente Statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.

\*\*\*\*\*

TESTO MODIFICATO E INTEGRATO DALLA COMMISSIONE STATUTO  
ELETTA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 13 aprile 2016 – aggiornato il 13 marzo 2020 – 30  
giugno 2021 – 10 gennaio 2022,  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE DELL'UNIONE REGIONALE PD EMILIA-  
ROMAGNA, IL 21 GENNAIO 2022.